

LE CIGARÒ - STATUTO

Articolo 1

(Denominazione)

È costituita l'Associazione denominata "Le Cigarò".

Articolo 2

(Sede)

L'associazione ha sede in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 26.

Articolo 3

(Oggetto)

L'Associazione ha lo scopo di divulgare la storia e la cultura dei sigari e del fumo lento in generale, facendo conoscere i sistemi di coltivazione del tabacco nelle varie zone geografiche d'origine, le tecniche di fabbricazione ed i metodi di conservazione dei sigari, permettendo in tal modo agli appassionati di diventare conoscitori dei sigari, per poterne apprezzare la degustazione, anche in abbinamento con cibi e bevande che ne esaltino il gusto e l'aroma.

L'Associazione, attraverso la conoscenza dei sigari, promuove fra i soci la condivisione della passione per il fumo lento come occasione di aggregazione e di sviluppo della creatività e del pensiero, favorendo la partecipazione ad occasioni di convivialità, nel nome della cultura, del piacere e dello stile.

Per realizzare l'oggetto sociale l'Associazione favorisce fra i propri soci ed eventualmente fra i soci di altre organizzazioni similari lo scambio di informazioni e notizie sui sigari, anche mediante riviste specializzate, e promuove corsi, convegni, cene di degustazione, incontri a tema, presentazioni ed altre occasioni, come ad esempio viaggi, volte all'approfondimento della storia e della cultura dei sigari e del fumo lento in generale.

Per diffondere l'attività l'Associazione si avvarrà di tutti i mezzi idonei ed anche di strumenti di comunicazione telematici e via internet.

L'associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale. Ogni attività dell'Associazione viene esercitata nel rispetto delle vigenti norme di legge a tutela della salute dei consumatori.

Articolo 4

(Patrimonio ed esercizi sociali)

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti all'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione all'Associazione e dai versamenti annuali dei soci della quota associativa;
- b) dai gettoni di presenza agli eventi;
- c) da ogni altra eventuale entrata.

Articolo 5

(Esercizio Finanziario)

L'esercizio finanziario si chiude il 30 giugno di ogni anno. In tempo utile per l'Assemblea di cui al secondo comma dell'articolo 8 il Tesoriere predispone il bilancio consuntivo, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione; il Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Tesoriere, predispone il bilancio preventivo del successivo esercizio, da illustrare all'Assemblea.

Articolo 6

(Soci)

Sono soci dell'Associazione le persone appassionate di sigari e del mondo del fumo lento e presentate da almeno un socio, la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno al momento dell'ammissione la quota di iscrizione, dovuta una tantum, oltre alla quota associativa, dovuta annualmente nell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità o per esclusione.

La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo previo invito rivolto al socio ad adempiere entro trenta giorni.

L'esclusione viene dichiarata dal Consiglio Direttivo con lettera motivata in seguito a comportamento del socio contrario alle finalità, ai principi, al prestigio od agli interessi dell'Associazione, con le modalità stabilite da apposito regolamento.

La perdita della qualità di socio non comporta la restituzione della quota di iscrizione, né delle quote associative pagate, né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

I soci onorari, in ogni caso rieleggibili, e con durata legata alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati, sono esonerati dal pagamento della quota associativa e della quota annuale, e non hanno diritto di voto in Assemblea.

I soci in possesso del diploma di maestro conoscitore di sigari rilasciato dalla Cigar Club Association sono iscritti in apposito elenco conservato ai sensi dell'art. 10.

Tutti i soci devono comportarsi con la massima lealtà nei confronti dell'Associazione ed astenersi dall'assumere incarichi od iniziative in contrasto con le sue finalità o che ne possano danneggiare anche indirettamente l'immagine o gli interessi, od incidere negativamente sulle sue attività. Nel caso in cui un socio intenda accettare incarichi od intraprendere iniziative che abbiano attinenza con l'oggetto dell'Associazione, deve darne preventivamente comunicazione al Consiglio Direttivo, il quale potrà esprimere il proprio motivato diniego qualora detti incarichi od iniziative siano contrari agli scopi od agli interessi dell'Associazione.

L'utilizzo del nome e degli altri segni distintivi dell'Associazione è consentito solo previa espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 7

(Organi)

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Comitato Tecnico, il Collegio dei Presidenti Emeriti ed il Collegio dei Proviviri.

Articolo 8

(Assemblea)

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa: detti soci hanno diritto di intervenire alle riunioni ed esercitare il diritto di voto, potendosi far rappresentare per delega da altri soci, con la limitazione di una sola delega per ciascun socio. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, che la convoca su mandato del Consiglio Direttivo nel territorio della Provincia di Firenze, mediante apposito avviso da affiggersi nella sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea, e dandone comunicazione ai soci anche con le altre modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea è altresì convocata in caso di cessazione dall'incarico del Presidente per qualsiasi motivo.

L'Assemblea approva il rendiconto della gestione dell'esercizio concluso ed esamina il bilancio preventivo per il successivo esercizio; elegge il Presidente dell'Associazione; ratifica la nomina dei membri del Consiglio Direttivo da parte del Presidente; delibera in ordine alle modifiche dello statuto; delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, con la maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto o, in caso di modifiche statuarie o decisione di scioglimento, con la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto apposito verbale ad opera del Segretario dell'Associazione, che assieme al Presidente lo sottoscrive.

Articolo 9

(Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed ha i più ampi poteri di impulso, indirizzo e coordinamento delle iniziative tendenti a realizzare l'oggetto dell'Associazione. È coadiuvato nella sua azione dai membri del Consiglio Direttivo, ai

quali può delegare lo svolgimento di una o più attività. Si avvale altresì della consulenza del Comitato Tecnico.

In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo il Presidente può cooptare un sostituto che resta in carica fino alla successiva Assemblea. In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile. Per lo svolgimento della sua attività il Presidente non percepisce alcun compenso.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra coloro che siano stati soci con diritto di voto negli ultimi cinque esercizi e preferibilmente che abbiano ricoperto l'incarico di membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione per almeno due esercizi anche non consecutivi.

È auspicabile che il Presidente sia in possesso dei requisiti richiesti dagli statuti e regolamenti delle associazioni di categoria cui l'Associazione aderisce, per ricoprire incarichi all'interno dei loro organi.

Articolo 10

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero membri effettivi variabile da sei ad otto, oltre il Presidente dell'Associazione, che lo presiede, e resta in carica per tutta la durata del mandato del Presidente che lo ha nominato.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri ordinari e straordinari, per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo, su richiesta del Presidente, coadiuva lo stesso nell'elaborazione dei programmi e delle iniziative dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera inoltre in merito all'ammissione di nuovi Soci, alla determinazione dell'importo della quota di iscrizione e della quota associativa annuale; redige, coadiuvato dal tesoriere, il bilancio preventivo; delibera con decisione motivata l'esclusione dei soci dall'Associazione; nomina i soci onorari; esprime il diniego di cui all'articolo 6; approva i regolamenti dell'Associazione; nomina, su proposta del Presidente, i membri del Comitato Tecnico.

Il Consiglio direttivo è convocato anche senza formalità dal Presidente quando questi lo ritenga opportuno o necessario, e comunque una volta a semestre.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività prestata.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario, e può attribuire a singoli soci specifici incarichi o deleghe di funzioni.

Il Tesoriere provvede a riscuotere le quote di iscrizione, le quote associative annuali e tutte le altre somme dovute all'Associazione; effettua i pagamenti relativi alle attività deliberate dal Consiglio Direttivo; redige il bilancio consuntivo; collabora con il Consiglio Direttivo per la predisposizione del bilancio preventivo.

Il Segretario provvede a conservare ed aggiornare gli archivi dell'Associazione; verbalizza le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e comunica tempestivamente a tutti i soci, con ogni mezzo ritenuto idoneo, i programmi e le iniziative dell'Associazione.

Articolo 11

(Comitato Tecnico)

Il Comitato Tecnico è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque soci, esperti conoscitori dei sigari ed auspicabilmente in possesso del diploma di maestro conoscitore di sigari rilasciato dalla Cigar Club Association, i quali forniscono consulenza tecnica per il miglior conseguimento delle finalità associative. Almeno uno dei membri del comitato tecnico viene scelto preferibilmente fra soci in possesso del diploma di sommelier.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato Tecnico per l'attività prestata.

Articolo 12

(Soci fondatori)

I Soci Fondatori hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative organizzate dall'Associazione e ad essere informati sulle attività, al pari di tutti gli altri soci.

Essi sono dispensati dal pagamento della quota associativa annuale e della quota d'iscrizione, purché non ricoprano incarichi negli organi dell'Associazione, e nel caso in cui si avvalgano della dispensa non hanno diritto di voto nell'Assemblea.

Articolo 12 bis

(Collegio dei Presidenti Emeriti)

Il Collegio dei Presidenti Emeriti è composto da tutti i soci dell'Associazione che abbiano ricoperto l'incarico di Presidente dell'Associazione. Nomina nel suo seno un portavoce, che ne coordina l'attività.

Il Collegio dei Presidenti Emeriti ha funzioni consultive e di indirizzo sulle attività, sull'immagine dell'Associazione e sulle politiche associative; tenta, su devoluzione del Presidente, l'amichevole composizione di eventuali controversie che dovessero sorgere fra i soci, o fra un socio e l'Associazione; esprime il proprio parere non vincolante su ogni questione sottoposta alla sua attenzione dal Presidente.

Articolo 12 ter

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci nominati dall'Assemblea, su proposta del Collegio dei Presidenti Emeriti, scelti fra i soci di particolare esperienza e competenza, che abbiano preso attivamente parte alla vita dell'Associazione negli ultimi dieci anni, i quali resteranno in carica per un biennio.

La funzione di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Il Collegio dei Probiviri vigila sull'osservanza dello statuto da parte degli altri organi dell'Associazione, ai quali può chiedere informazioni e rivolgere raccomandazioni. Se vi è fondato sospetto che un altro organo dell'Associazione abbia commesso gravi irregolarità od abbia agito in violazione dello statuto dell'Associazione, il Collegio dei Probiviri, integrato per l'occasione con i componenti del Collegio dei Presidenti Emeriti non in conflitto d'interessi, convoca l'Assemblea chiedendo che questa ne deliberi la decadenza.

Articolo 13

(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 14

(Controversie)

Tutte le eventuali controversie fra i soci, e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, aventi attinenza al rapporto associativo, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Arbitri, da nominarsi dall'Assemblea, scelti fra coloro che siano stati soci con diritto di voto negli ultimi cinque esercizi. Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e senza compenso. Il loro lodo sarà inappellabile.